



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 80/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE “GOLD TV ITALIA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO
8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE N. 16/14/MB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: “I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota pervenuta in data 25 febbraio 2014, prot. n. 0009015 il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – Sezione presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota prot. n. 104 del 24 febbraio 2014, ha segnalato una presunta violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell’archivio magnetico da parte della società Oranet Srl, con sede legale in Terracina (LT), Via Giansanti n. 57, fornitore del servizio in ambito nazionale “Gold Tv Italia”, come emerso in sede di visita ispettiva compiuta dai militari in data 27 novembre 2013, nel cui processo verbale si rileva che dall’esame del registro dei programmi e dalla visione dei contenuti registrati su DVD sono emerse notevoli discrepanze, evidenziate nei verbali di monitoraggio allegati alla segnalazione. In particolare, dall’analisi della documentazione trasmessa sono risultate alcune irregolarità nelle registrazioni, costituenti l’archivio magnetico, dei programmi trasmessi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del 27 settembre 2013, dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del 28 settembre 2013 e dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del 30 settembre 2013, da parte di Gold Tv Italia. In data 27 marzo 2014, l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici di questa Direzione ha accertato la sussistenza nei fatti segnalati dal Servizio di Polizia Postale e delle

Comunicazioni degli estremi della presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS, da parte della suddetta società. Questa Direzione ha contestato con atto - Cont. n. 16/14/DISM/PROC.2578/MB, datato 1 aprile 2014 e notificato in data 7 aprile 2014 alla società Oranet S.r.l., avente sede legale a Terracina (LT), alla Via Giansanti, n. 57, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale Gold Tv Italia, la presunta violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il periodo sopra specificato.

2. Deduzioni della società

La suddetta società non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, si ritiene di confermare la violazione contestata, relativamente al mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha documentato di aver provveduto a porre rimedio evitando il ripetersi di quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società non ha cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 625.577,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), corrispondente al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Oranet S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale Gold Tv Italia – codice fiscale: 01428070591, con sede legale a Terracina (LT), alla Via Giansanti, n. 57, ha violato l'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS con delibera n. 80/14/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 80/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani